

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Divisione AVS, PP, PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Berna, 23 maggio 2014

Consultazione relativa all'avamprogetto di una modifica della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC); importi massimi riconosciuti per le spese di pigione

Risposta alla consultazione di CURAVIVA Svizzera e senesuisse

Gentili signore, egregi signori,

l'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera ringrazia per l'invito alla suddetta consultazione.

In qualità di associazione di categoria e degli istituti, impegnata a tutelare i datori di lavoro, CURAVIVA Svizzera rappresenta gli interessi degli istituti associati nel settore degli anziani, degli adulti portatori di handicap e dei bambini e adolescenti con esigenze particolari. Nel complesso CURAVIVA Svizzera rappresenta 2'570 istituti, presso i quali soggiornano circa 115'000 ospiti e lavorano circa 130'000 collaboratori.

1. Osservazioni introduttive

1.1. Posizioni elaborate e condivise da CURAVIVA Svizzera e senesuisse

La presente risposta alla consultazione è il frutto del lavoro comune di CURAVIVA Svizzera e senesuisse, entrambe associazioni attive nell'ambito degli istituti sociali.

1.2. Valore limitato della presente modifica alla LPC per il settore degli istituti sociali e di cura

Il presente progetto di modifica della LPC riguarda gli istituti sociali e di cura, a condizione che nel singolo caso sussistano le seguenti premesse:

- le persone in questione percepiscono prestazioni complementari (PC);
- le persone in questione vivono in unità abitative assistite di istituti, se il cantone interessato definisce tali unità parti di un istituto, e non appartamenti privati (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC in combinato disposto con art. 25a cpv. 1 OPC);

oppure l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha classificato un assicurato come persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42^{ter} cpv. 2 della LAI (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC in combinato disposto con art. 25a cpv. 2 OPC).

Sebbene l'aumento degli importi massimi per le pigioni in senso stretto non interessi direttamente gli istituti, da un punto di vista più ampio dell'intera comunità vi è grande interesse rispetto alle considerazioni e agli effetti fondamentali. Gli importi massimi per le spese di pigione rappresentano una parte del finanziamento per l'alloggio, l'assistenza e la cura di persone anziane e portatrici di handicap.

1.3. La "residenza assistita" come valida alternativa al soggiorno in istituto

Nel complesso, la residenza assistita per persone anziane e portatrici di handicap (quindi l'alloggio in un'unità abitativa con la possibilità di ricorrere a offerte specifiche di supporto) rappresenta la forma abitativa più conveniente per persone con grande bisogno di assistenza, sgravando al contempo i fornitori di prestazione, gli enti e i meccanismi di finanziamento coinvolti.

La residenza assistita è anche una valida soluzione intermedia di cura e assistenza per persone anziane e per portatori di handicap.

Ciononostante le residenze assistite e i soggiorni in istituti per anziani/di cura presentano caratteristiche fondamentali specifiche, che non devono essere equiparate né mescolate nelle due forme di assistenza e alloggio.

Tuttavia la residenza assistita per anziani e portatori di handicap può essere una valida alternativa al soggiorno in istituto, solo se finanziariamente ragionevole nel singolo caso.

Pertanto con la presente si sottopone una proposta di miglioramento (cfr. sotto 4.2 - 4.3) volta a consentire una più ampia visione generale: il presente adeguamento deve non solo migliorare le condizioni di alloggio presso la propria casa, ma anche supportare valide offerte per le residenze assistite.

In questo modo è possibile generare un'offerta ottimale per anziani e per portatori di handicap, per i quali risulta oggi necessario uno sgradito trasferimento in istituto, con conseguenti gravi oneri finanziari sulle prestazioni complementari.

CURAVIVA Svizzera e senesuisse ringraziano la considerazione riservata alla richiesta esposta ai punti 4.2 e 4.3, affinché le residenze assistite per anziani e portatori di handicap siano in futuro più accessibili e allo stesso tempo più convenienti, anche per persone che necessitano di PC, nell'interesse di tutti gli interessati, quindi familiari e casse dello stato.

2. Prestazioni complementari attuali per le pigioni

Tra le persone domiciliate in casa, 109'141 persone hanno percepito nel 2012 una PC all'AVS e 73'548 persone una PC all'AI (cfr. rapporto esplicativo a pag. 9).

La pigione necessaria per le persone domiciliate a casa rappresenta uno dei capitoli di spesa nelle PC. Essendo considerata separatamente, non è inclusa nell'importo forfettario relativo al fabbisogno generale per vivere. Nella definizione della PC la pigione effettiva viene riconosciuta fino all'importo massimo della pigione stabilito per legge. La legislazione vigente differenzia due importi massimi di pigione, uno per chi risiede da solo, pari a 1'100 franchi al mese ed uno per le coppie di coniugi e le famiglie pari a 1'250 franchi al mese (ovvero rispettivamente 13'200 franchi e 15'000 franchi all'anno; ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b num. 1 e 2 LPC). Per le persone che necessitano un appartamento accessibile con carrozzella, l'importo della pigione è soggetto ad un supplemento aggiuntivo fino a 300 franchi mensili (art. 10 cpv. 1 lett. b num. 3 LPC).

Le spese accessorie vengono riconosciute solo per l'importo concordato nel contratto d'affitto, entro l'importo massimo di pigione previsto per legge. Gli importi massimi di pigione sono quindi importi lordi. Nel calcolo della PC non è contemplato un eventuale rimborso o pagamento supplementare per le spese accessorie (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

Se nella stessa abitazione affittata vivono più persone, per definire l'importo della pigione riconosciuta per il percipiente della PC, viene effettuata una divisione della pigione (art. 16c OPC). In questi casi, la pigione (incluse le spese accessorie) viene suddivisa in parti uguali per le singole persone. Nel calcolo della PC viene quindi considerata la quota d'affitto effettiva del percipiente la PC entro l'importo massimo stabilito.

L'ultimo aumento degli importi massimi per la pigione è avvenuto nel 2011 da parte del Consiglio Federale, essendo una sua competenza secondo l'art. 19 LPC.

Se gli importi massimi di pigione vengono incrementati, da una parte aumentano le spese delle PC per le persone che vivono a casa (PC periodiche), e d'altra parte, secondo il diritto vigente, aumenta anche la partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto: per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione copre i cinque ottavi delle PC annue, che comprendono anche le spese di pigione. La quota a carico della Confederazione viene stabilita, effettuando un calcolo per ogni persona avente diritto alla PC nell'istituto, come se visse a casa. Per questo calcolo viene sempre computata la pigione massima possibile.

Di conseguenza, un aumento degli importi massimi di pigione ha come conseguenza anche l'aumento della quota spettante alla Confederazione per coprire le spese di soggiorno in istituto: per ogni persona che necessita di un soggiorno in istituto, la Confederazione dovrebbe versare ai cantoni cinque ottavi dei nuovi importi massimi di pigione. Caso diverso è invece quello dei beneficiari di PC che vivono in casa: poiché in questi casi viene infatti considerata la pigione effettiva (entro l'importo massimo), potranno beneficiare dell'aumento, e riscattare di

conseguenza i costi aggiuntivi, solo le persone la cui pigione supera l'importo massimo attuale. Al momento questo quadro accomuna circa il 28 per cento dei beneficiari.

3. Opinione e commenti sulle singole disposizioni

3.1. Panoramica delle modifiche in programma

Dal punto di vista del contenuto, la proposta del Consiglio Federale punta, in prima battuta, ad aumentare gli importi massimi per le pigioni, che vengono considerati nel calcolo della PC.

Oltre all'aumento degli importi massimi per le spese di pigione, il Consiglio Federale prevede le seguenti misure:

- considerazione della diversa incidenza di pigione tra grandi centri, città e campagna;
- considerazione delle coppie non coniugate e delle comunità di inquilini;
- considerazione degli appartamenti accessibili con carrozzella.

Secondo il Consiglio Federale, l'adeguamento degli importi massimi per le pigioni computabili sarà strutturato in modo da non influire sulla partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto (cfr. pag. 23 e 27 del rapporto esplicativo dell'Ufficio federale per le assicurazioni sociali relativo alla presente modifica della LPC; di seguito denominato "rapporto esplicativo").

Secondo il rapporto esplicativo, la modifica comporterà costi aggiuntivi per un totale di 76 milioni di franchi all'anno, di cui 47 saranno corrisposti dalla Confederazione e 29 milioni dai cantoni (cfr. pag. 26).

Nella presente modifica della LPC non sono previste le seguenti misure e/o adeguamenti:

- modifica delle procedure relative alle spese accessorie nelle PC;
- rafforzamento degli aiuti all'alloggio da parte della Confederazione;
- verifica degli importi di pigione da parte degli uffici PC.

3.2. Testo delle disposizioni riviste della LPC

3.2.1. Art. 10 cpv. 1 lett. b, 1^{bis} e 1^{ter} LPC

Art. 10 cpv. 1 lett. b, 1^{bis} e 1^{ter} (nuovo)

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

[...]

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1. per una persona che vive da sola: 16'140 franchi in un grande centro, 15'480 franchi in una città e 14'400 franchi in campagna,
2. in caso di più persone nella stessa economia domestica:

- per la seconda persona: 2'760 franchi aggiuntivi in un grande centro, 2'700 franchi in città e 3'000 franchi in campagna,
- per la terza persona: 2'400 franchi aggiuntivi in un grande centro, 1'500 franchi in città e 1'800 franchi in campagna,
- per la quarta persona: 1'800 franchi aggiuntivi in un grande centro, 1'500 franchi in città e 1'200 franchi in campagna.
- per ulteriori persone non vengono più considerati importi aggiuntivi.

3. Se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella: 3'600 franchi in più.

^{Ibis} Nel caso di più persone nell'economia domestica, l'importo massimo dei costi di locazione riconosciuti per ogni avente diritto o per ogni persona da considerare nel calcolo della PC secondo l'articolo 9 capoverso 2, deve essere stabilito singolarmente e considerando la dimensione dell'economia domestica.

^{Iter} Per il computo delle spese di pigione riconosciute, il Consiglio federale suddivide i comuni, in base alla ripartizione geografica dell'Ufficio federale di statistica, nelle tre regioni seguenti: "grandi centri", "città" e "campagna".

3.2.2. Art. 13 cpv. 2 LPC

Art. 13 cpv. 2

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, nella misura in cui la somma dell'importo destinato al fabbisogno generale vitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, dell'importo di 13'200 per la pigione e degli importi per le spese riconosciute secondo l'articolo 10 capoverso 3 non sia coperta dai redditi computabili; non sono considerati i redditi direttamente legati al soggiorno nell'istituto o nell'ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni.

4. Valutazione di CURAVIVA Svizzera e senesuisse relativa alle modifiche in programma

4.1. Breve valutazione delle modifiche alla LPC in programma

Secondo CURAVIVA Svizzera e senesuisse, le argomentazioni contenute nel rapporto esplicativo sono corrette e condivisibili. Tuttavia entrambe le associazioni fanno notare che gli importi massimi per le pigioni non sono assolutamente sufficienti per finanziare immobili ottimali con soluzioni abitative adeguate a persone anziane e/o portatrici di handicap.

Se l'obiettivo è ritardare il trasferimento negli istituti per anziani o di cura, è necessario offrire appartamenti accessibili alle carrozzelle in cui siano integrate prestazioni di assistenza e cura. Tali offerte sono molto richieste, ma non sono oggi finanziabili tramite le prestazioni complementari: per poter effettuare gli investimenti necessari nelle offerte di residenze assistite per anziani e/o portatori di handicap, sono necessarie pigioni minime tra i 2'000 e i 2'500 franchi mensili. Anche se tale importo appare relativamente alto, se messo a confronto con il costo medio di un soggiorno in istituto, con queste spese è possibile risparmiare fino al 50% dei costi delle PC.

Altrimenti, in linea di massima CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono le modifiche presentate. Nonostante agiscano in qualità di associazioni rappresentanti strutture per persone

anziane e istituti di cura, CURAVIVA Svizzera e senesuisse auspicano la riduzione del numero di persone con seri bisogni di cura e affetti da demenza che necessitano di tali infrastrutture. L'interesse di tutti è piuttosto concentrato su una fornitura di servizi efficiente e conforme alle esigenze. Pertanto CURAVIVA Svizzera e senesuisse sostengono gli sforzi volti ad evitare in futuro situazioni (come quella attuale) in cui più di un terzo dei posti nelle strutture per anziani, di cura e per portatori di handicap è occupato da persone con un bisogno di cure inferiore ai 60 minuti al giorno: per queste persone sono necessarie soluzioni abitative con servizi di cura, assistenza e vitto integrate, anch'esse a loro volta finanziabili attraverso le prestazioni complementari.

In conclusione, rispetto ai diversi aspetti della presente modifica della LPC in programma, CURAVIVA Svizzera e senesuisse esprimono la seguente posizione:

- in linea di massima, CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore l'aumento previsto degli importi massimi per le pigioni, che in futuro deve avvenire calcolando il diritto alla PC secondo il presente avamprogetto.

L'entità dell'aumento in programma degli importi massimi per le pigioni risulta tuttavia insufficiente per le residenze assistite per anziani e portatori di handicap. Se si intende evitare spese supplementari e incentivare le soluzioni d'alloggio organizzato come alternativa ai soggiorni in istituto, sono necessarie ulteriori integrazioni. A tal fine, CURAVIVA Svizzera e senesuisse hanno elaborato una proposta integrativa (cfr. sotto 4.2 - 4.3).

- CURAVIVA Svizzera e senesuisse chiedono che nella LPC venga inserita una definizione unica del concetto "residenze assistite per anziani" e/o "portatori di handicap" valida su tutto il territorio svizzero.
- CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore la proposta di considerare le diverse incidenze di pigione, tra grandi centri, città e campagna, e la modalità prevista per tale differenziazione.
- CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore il fatto che venga considerata realisticamente la situazione finanziaria di coppie non coniugate e comunità di inquilini.
- CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore la considerazione degli appartamenti accessibili in carrozzella e il suo raggio di applicazione. In questo caso però è necessario riferirsi esplicitamente all'appartamento stesso e non alle persone che vivono al suo interno: anche se gli abitanti dell'appartamento non percepiscono (ancora) un assegno per grandi invalidi o non dispongono di un certificato medico che attesti la loro limitata capacità motoria, il supplemento per l'infrastruttura accessibile in carrozzella deve essere corrisposto, affinché anche in caso di persone con demenza o altre disabilità possano essere coperti i relativi costi aggiuntivi per mettere a loro disposizione alloggi senza soglie.
- CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore la mancata previsione di un dispendioso meccanismo per la verifica delle pigioni attraverso gli uffici PC all'interno del presente avamprogetto.

- CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore la mancata previsione di modifiche delle procedure relative alle spese accessorie nelle PC.
- Rispetto al mancato rafforzamento degli aiuti all'alloggio da parte della Confederazione, CURAVIVA Svizzera e senesuisse non esprimono alcuna posizione. Tuttavia, è necessario ricordare che, oltre ad un sostanziale aumento delle pigioni negli ultimi 13 anni, sono aumentati anche i costi di edificazione degli istituti per anziani, di cura e persone portatrici di handicap.

4.2. Aumento degli importi massimi per le spese di pigione, che devono essere considerati nel calcolo del diritto alla PC

4.2.1. Indice

Proposta per la formulazione di un nuovo articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 4 e dell'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 della LPC:

Art. 10 cpv. 1 lett. a num. 4 LPC (nuovo)

4. Le aliquote dei numeri 1 - 3 per il fabbisogno generale vitale aumentano del 50%, a condizione che gli aventi diritto vivano in una soluzione abitativa a misura di persona portatrice di handicap e anziana.

Art. 10 cpv. 1 lett. b num. 4 LPC (nuovo)

4. Le aliquote dei numeri 1 - 3 per i costi di pigione e spese accessorie aumentano del 50%, a condizione che gli aventi diritto vivano in una soluzione abitativa a misura di persona portatrice di handicap e anziana.

4.2.2. Motivazione

Secondo la LPC, gli importi massimi di pigione sono stati aumentati dal Consiglio Federale di 1'200 franchi annui nel 2001 per l'ultima volta, sia per le persone che vivono da sole che per le coppie di coniugi. In questo modo gli attuali importi annuali ammontano a 13'200 franchi per le persone che vivono da sole e 15'000 franchi per le coppie di coniugi (art. 10 cpv. 1 lett. b num. 1 e 2 LPC).

Nei dieci anni seguenti però le pigioni in Svizzera sono aumentate in media del 18 per cento. Nel 2010 l'importo massimo di pigione riconosciuto è risultato sufficiente solo per il 40-75% delle persone che percepivano una PC.

Per questo motivo CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono in linea di massima l'aggiornamento e l'aumento degli importi massimi, affinché corrispondano meglio all'attuale situazione del mercato delle locazioni.

Il presente avamprogetto per la modifica della LPC prevede i seguenti aumenti degli importi massimi annui per le pigioni: fino a 16'140 franchi (1'345 franchi mensili) per le persone che vivono da sole in un grande centro; fino a 15'480 franchi (1'290 franchi mensili) per le persone che vivono da sole in città; fino a 14'400 franchi (1'200 franchi mensili) per le persone che vivono da sole in campagna (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b num. 1 revisione LPC).

Tuttavia CURAVIVA Svizzera e senesuisse reputano tale aumento insufficiente per garantire offerte ottimali per persone in difficoltà. Anche con questi importi massimi previsti per le spese di pigioni, di fatto spesso non è possibile finanziare una sistemazione degna per persone anziane e/o portatrici di handicap in un appartamento con assistenza. Il pericolo è quello di sedimentare la situazione attuale, in cui anche le persone con disabilità limitate devono soggiornare negli istituti perché gli importi massimi delle pigioni previsti dalle PC non sono sufficienti a coprire queste offerte adeguate a tali necessità. Gli importi sono stati "fissati in modo tale da raggiungere una copertura più uniforme possibile, *del 90 per cento*, per tutte le categorie (regione e dimensioni dell'economia domestica)" (rapporto esplicativo, pag. 22).

La stessa valutazione relativa all'aumento previsto degli importi massimi vale per gli importi supplementari alla pigione, nel caso in cui nella stessa economia domestica vivano più persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b num. 2 in combinato disposto con art. 10 cpv. 1^{bis} revisione LPC).

4.3. Definizione del concetto di "residenza assistita per anziani" e di "residenza assistita per portatori di handicap" valida a livello nazionale

La residenza assistita rappresenta una valida soluzione intermedia di cura e assistenza per persone anziane e persone portatrici di handicap.

Tuttavia la residenza assistita per anziani e portatori di handicap può essere una valida alternativa al soggiorno in istituto, solo se finanziariamente ragionevole nel singolo caso. L'aumento previsto degli importi massimi di pigione viene quindi accolto con favore da CURAVIVA Svizzera e senesuisse a condizione che nel contempo si renda possibile il pagamento di offerte adeguate di residenze assistite tramite le prestazioni complementari.

Per importanti ragioni di coerenza e congruenza, CURAVIVA Svizzera e senesuisse chiedono l'introduzione nella LPC di una definizione del concetto di "residenza assistita per anziani e per portatori di handicap" valida sull'intero territorio nazionale.

4.3.1. Indice

Proposta di formulazione di un nuovo articolo 9 capoverso 5 lettera i LPC:

Art. 9 cpv. 5 lett. i (nuovo)

Il Consiglio Federale determina:

[...]

- i. la definizione di residenza assistita; nella definizione delle soluzioni abitative adeguate a persone portatrici di handicap e anziane rientrano tutte le offerte di alloggi assistiti per persone anziane o portatrici di handicap che garantiscono i seguenti servizi comuni:
 - sistema costruttivo adeguato a persone portatrici di handicap;
 - servizio di emergenza attivo 24 ore con personale specializzato e un tempo di intervento massimo di 15 minuti;
 - reparto di cura integrato con la possibilità di essere trasferiti in qualsiasi momento nell'unità di cura semiospedaliera.

Per poter beneficiare delle residenze assistite per anziani e per portatori di handicap, non è necessario che alla persona interessata venga concesso un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI.

4.3.2. Motivazione

Le residenze assistite sono la soluzione ideale per l'alloggio, l'assistenza e la cura di persone anziane e/o portatrici di handicap. Da una parte gli abitanti di tali appartamenti possono rimanere a lungo in un ambiente a loro familiare e sicuro. Dall'altra questo soggiorno è molto più conveniente delle due alternative (soggiorno in istituto oppure servizi Spitex con alti costi di spostamento). Anche i cantoni concordano sulla necessità di più immobili con diversi appartamenti e un reparto di cura integrato. La domanda è notevolmente maggiore rispetto all'offerta.

Secondo un recente studio dell'Università di Basilea (SHURP, 2013), più del 30 per cento delle persone che vivono negli istituti di cura e per anziani sono classificate nei livelli di cura bassi 1-3 (su 12). Per questi casi dovrebbero essere disponibili soluzioni migliori rispetto al soggiorno in istituto.

La soluzione ottimale è la residenza assistita con servizi, che risponde pienamente alle necessità delle persone anziane o portatrici handicap, consentendo anche un risparmio a livello di posti letto nelle strutture di cura. Tali appartamenti per anziani e persone portatrici di handicap permettono di mantenere la mobilità e regolari contatti sociali; allo stesso tempo le cure necessarie sono garantite in modo migliore rispetto al domicilio originario. Anche in caso di aumento del bisogno di cure, gli abitanti dell'appartamento non devono lasciare il proprio alloggio accessibile con carrozzella e possono comunque continuare ad essere assistiti dal personale di cura presente in loco. Un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 con capacità di intervento immediato garantisce, sia agli interessati che ai propri familiari, il più alto livello di sicurezza.

Oltre ad essere la soluzione ottimale, la residenza assistita con servizi continua ad essere anche quella più conveniente. Attualmente il soggiorno in un istituto per anziani, di cura o per persone portatrici di handicap influisce sulle prestazioni complementari con circa 160-200 franchi al giorno (esclusi i costi per le cure), mentre per gli appartamenti adatti a persone anziane o portatrici di handicap il costo sarebbe inferiore ai 100 franchi al giorno. Tale cifra è inferiore anche ai costi per ogni singola ora con prestazioni Spitex (incl. tempo di spostamento) che, secondo le statistiche Spitex, ammonta ai 110 franchi circa al giorno. La concentrazione di più appartamenti nello stesso luogo consente ulteriori risparmi sui costi di cura, poiché oltre a venire meno gli spostamenti per semplici attività, a differenza dei servizi Spitex esterni, è possibile impiegare anche personale di cura meno specializzato. In questo modo si riduce anche la carenza di personale di cura terziario.

Per giustificare l'importo superiore, in questo contesto devono essere garantiti i seguenti servizi:

- sistema costruttivo adeguato a persone portatrici di handicap;
- servizio di emergenza attivo 24 ore con personale specializzato e un tempo di intervento massimo di 15 minuti;
- reparto di cura integrato con la possibilità di essere trasferiti in qualsiasi momento nell'unità di cura semiospedaliera.

Un modello da considerare può essere il vecchio regolamento del Canton Berna (che si è dimostrato valido fino alla fine del 2012, ovvero fino all'armonizzazione con la legislazione nazionale), che prevedeva questa soluzione conveniente e di facile applicazione con importi forfettari di 115 franchi al giorno per i percipienti di PC (cfr. articolo 34 OI LPC, BSG 841.311).

Queste offerte di residenze assistite per anziani e persone portatrici di handicap devono essere utilizzate da persone con necessità di cura e assistenza che non vogliono o non devono richiedere un posto in istituto. Per questo è necessario definire un criterio di ammissione, indipendente dalla concessione di un assegno per grandi invalidi complementare all'AVS o all'AI.

Quest'importante puntualizzazione deve essere inclusa nella legge, e l'integrazione richiesta più adatta in tale senso sembra essere l'art. 9 cpv. 5 lett. i LPC.

4.4. Considerazione della diversa incidenza di pigione tra grandi centri, città e campagna

In linea di massima CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore le modifiche previste dall'art. 10 cpv. 1^{ter} revisione LPC. Risulta sensata la differenza dell'incidenza della pigione tra grandi centri, città e campagna, sulla base della tipologia e della ripartizione geografica dell'UST, che considera criteri come i posti di lavoro, la quota di case plurifamiliari, la ricchezza, il turismo, la struttura demografica e la funzione di centro.

Inoltre CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore il fatto che l'attuazione giuridica di questo computo a livello di ordinanza avvenga per mano del Consiglio Federale, sulla base della ripartizione geografica dell'UST.

Secondo CURAVIVA Svizzera e senesuisse i requisiti richiesti per questo genere di disposizioni sono rispettati da una siffatta norma di delega.

Accolta con favore anche la rinuncia di un'ulteriore differenziazione, al fine di non complicare inutilmente il sistema.

CURAVIVA Svizzera e senesuisse non sollevano alcuna critica in merito alla presente proposta di soluzione, che prevede tre regioni per le pigioni massime delle PC (grandi centri, città, campagna), e al relativo metodo di suddivisione regionale previsto per le pigioni massime delle PC di ogni singolo comune.

Similmente, CURAVIVA Svizzera e senesuisse non criticano la rinuncia di una differenziazione delle pigioni massime secondo le regioni di premi dell'assicurazione malattie, poiché tale divisione richiederebbe una regolare compensazione di questi criteri assolutamente non uniformi, in un sistema soggetto a costante cambiamento.

4.5. Considerazione della situazione finanziaria delle coppie non coniugate e delle comunità di inquilini

Secondo il rapporto esplicativo, nel 2012 le pigioni massime sono risultate sufficienti per coprire i bisogni di nuclei familiari composti da tre persone solo nel 60 per cento scarso dei casi, sotto il 50 per cento dei casi per le famiglie di quattro persone e nel 40 per cento ca. dei casi per le famiglie di cinque persone (cfr. pag. 9 del rapporto esplicativo).

Negli ultimi anni l'aumento di pensionati AI più giovani, e quindi dei percipienti di PC più giovani, ha implicato anche un aumento delle famiglie come percipienti di PC (cfr. pag. 20 del rapporto esplicativo).

Pertanto CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore la volontà espressa nella revisione della LPC in programma di prendere in considerazione tale situazione, fissando un importo di pigione massimo sulla base della dimensione dell'economia domestica e quindi tenendo conto anche della situazione della famiglia attraverso la LPC stessa.

L'applicazione di un tetto al computo della dimensione dell'economia domestica con importi supplementari destinati solo ad un massimo di quattro persone, trova il consenso di CURAVIVA Svizzera e senesuisse, poiché questo sistema di calcolo potrebbe considerare i bisogni effettivi: anche se non sono presenti informazioni precise su grandi economie domestiche, si può concludere che solo in economie domestiche isolate il limite previsto potrebbe essere rilevante.

Anche il fatto che la modifica della LPC preveda una definizione dell'importo di pigione massimo per ogni persona e rimuova il collegamento con lo stato civile, esprime, secondo CURAVIVA Svizzera e senesuisse, una migliore considerazione dei rapporti sociali di oggi e un trattamento corretto delle coppie di coniugi rispetto alle persone che vivono da sole o persone con PC che convivono come una coppia di fatto (concubini) e convivono con altre persone (anch'esse aventi diritto alla PC). Con il regolamento previsto relativo all'effettiva divisione della pigione, nel caso di economie domestiche con più persone, e con la suddivisione in realtà spesso già applicata anche oggi in questi casi, si tiene giustamente conto del numero delle persone nell'economia domestica.

All'importo di base, che corrisponde all'importo massimo per una persona sola, saranno aggiunti, a seconda del caso, importi supplementari per una seconda, terza e quarta persona (cfr. rapporto esplicativo, pag. 21). Anche rispetto a questo metodo di calcolo, CURAVIVA Svizzera e senesuisse non hanno nulla da obiettare.

4.6. Considerazione degli appartamenti accessibili con carrozzella

Alle persone che necessitano di un appartamento agibile in carrozzella la legislazione vigente riconosce una pigione massima fino a 3'600 franchi all'anno (art. 10 cpv. 1 lett. b num. 3 LPC). La presente modifica della LPC non cambia questo sistema, continuando a prevedere in aggiunta l'importo massimo annuo di 3'600 franchi nel caso di persone che non soggiornano in modo permanente o per lungo tempo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), e che necessitano di un appartamento accessibile in carrozzella (art. 10 cpv. 1 lett. b num. 3 revisione LPC).

CURAVIVA Svizzera e senesuisse reputano corretto continuare a considerare gli appartamenti accessibili con carrozzella nel quadro della LPC. In questo caso però è necessario riferirsi esplicitamente all'appartamento stesso e non alle persone che vivono al suo interno: Anche se gli abitanti non percepiscono (ancora) un assegno per grandi invalidi o non dispongono di un certificato medico che ne attesti la limitata capacità motoria, deve essere corrisposto il supplemento per l'infrastruttura accessibile in carrozzella, affinché sia possibile coprire i relativi costi di costruzione e venga incentivato l'affitto di appartamenti adatti a persone portatrici di handicap rispetto alla soluzione del soggiorno in istituto.

CURAVIVA Svizzera e senesuisse reputano corretta anche l'entità prevista per l'importo massimo supplementare di 3'600 franchi: questa cifra è solitamente sufficiente per i costi di affitto aggiuntivi legati all'accessibilità in carrozzella di un appartamento.

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b num. 3 della revisione della LPC, il diritto al supplemento per appartamenti accessibili con carrozzella sussiste nel caso di un appartamento dalla struttura conforme e non in caso di certificato medico che attesti la necessità della carrozzella per le persone interessate.

Per questo motivo si richiede il seguente adeguamento alla formulazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b num. 3 LPC:

Art. 10 cpv. 1 lett. a num. 3

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

[...]

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

[...]

3. 3'600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

4.7. Rinuncia ad un meccanismo per la verifica delle pigioni attraverso uffici PC

L'introduzione di un meccanismo per la verifica delle pigioni attraverso gli uffici PC comporterebbe di fatto una considerevole spesa aggiuntiva per gli uffici PC competenti, senza un apprezzabile vantaggio. Il sistema esistente con il pagamento delle pigioni effettive e la definizione degli importi massimi si è dimostrato valido, non vi è quindi alcun motivo di introdurre regolamenti complicati.

Per questo motivo CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore il fatto che la revisione proposta non preveda alcun meccanismo per la verifica delle pigioni attraverso gli uffici PC.

4.8. Rinuncia ad una modifica delle procedure relative alle spese accessorie nelle PC

Anche qui CURAVIVA Svizzera e senesuisse ritengono che una modifica delle procedure relative alle spese accessorie nelle PC comporterebbe spese amministrative aggiuntive considerevoli per gli uffici PC, senza alcun vantaggio.

Per questo motivo CURAVIVA Svizzera e senesuisse accolgono con favore il fatto che non sia prevista alcuna modifica delle procedure relative alle spese accessorie nelle PC.

4.9. Mantenimento dell'attuale partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto


Per ogni persona con diritto di PC che soggiorna in istituto la Confederazione corrisponde una pigione massima. Senza ulteriori misure, con la modifica alla LPC in programma, l'aumento della pigione massima causerebbe una forte crescita dei sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto. Per evitare un tale effetto, nel quadro della presente revisione si prevede che nel calcolo distintivo continui a essere utilizzato l'attuale importo della pigione massima per le persone sole (ovvero 13'200 franchi all'anno), e non l'importo aumentato (cfr. rapporto esplicativo, pag. 8 e 23).

La mozione n. 11.4034 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 13 ottobre 2011, su cui si basa la presente modifica di legge, richiede esplicitamente che gli effetti finanziari conseguenti da eventuali adeguamenti degli importi di pigione massimi, non influiscano sulla partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto.


Per questo, in linea di principio, CURAVIVA Svizzera e senesuisse non obiettano nulla contro il fatto che la presente modifica della LPC non consideri la partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto. Inserirsi tra le questioni di suddivisione dei sussidi tra Confederazione e Cantoni non rientra nei compiti di queste associazioni; nulla da obiettare anche rispetto al sistema previsto per il mantenimento dell'attuale partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto. Tuttavia, è necessario ricordare che, oltre ad un sostanziale aumento delle pigioni negli ultimi 13 anni, sono aumentati anche i costi di edificazione degli istituti per anziani, di cura e persone portatrici di handicap.

Vi ringraziamo per la seria analisi e la considerazione delle richieste sopra esposte di CURAVIVA Svizzera e senesuisse, e rimaniamo a disposizione per un eventuale valido contributo all'elaborazione del relativo messaggio del Consiglio Federale.

Cordiali saluti



Dr. Ignazio Cassis
Presidente di CURAVIVA Svizzera



Dr. Hansueli Mösle
Direttore di CURAVIVA Svizzera

Per eventuali domande rispetto alla presente risposta alla consultazione, rivolgersi a:

Yann Golay Trechsel
Responsabile Public Affairs CURAVIVA Svizzera
E-mail: y.golay@curaviva.ch
Tel.: 031 385 33 36